Allegato "A" al rep. 78.926 Fasc. 15.025

STATUTO

"LUCCA AIL ONLUS"

SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI LUCCA DELLA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA - ONLUS

PARTE PRIMA

GENERALITA'

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

1/1 L'associazione è denominata "LUCCA AIL ONLUS - Sezione Autonoma della Provincia di Lucca dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma - ONLUS".-

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "LUCCA AIL" nelle manifestazioni esteriori.-

1/2) L'Associazione ha sede in Lucca, Via Don Minzoni n. 124 S.Anna.-

1/3) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; potrà essere sciolta dall'assemblea dei soci (art.16)

ARTICOLO 2

2/1) l'Associazione, Socia dell'AIL Nazionale, persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'Art. 4 dello Statuto dell'AIL Nazionale ed ha lo scopo di operare nella regione Toscana ed in particolare nella Provincia di Lucca per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie e/o altre emopatie maligne e

per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza sociosanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, e prevedendo il sostegno ai Centri Ematologici della Provincia o di riferimento della Provincia. Nel perseguimento dei predetti scopi l'associazione agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti Generali che ne disciplinano l'attività. Eventuali conttroversie tra l'Associazione Nazionale e Lucca AIL Onlus saranno devolute alla competenza del Collegio dei Povibiri nazionale.-

2/2) A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi (Art.25/g) con Enti Pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere

l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, Enti Istituzionali, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f) offrire agli Organi Legislativi e di Governo della Regione Toscana e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le Autorità, con gli istituti ed i servizi Dipartimentali Universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale ed economica in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.-

Preferibilmente l'associazione procederà ponendosi degli ob-
biettivi di volta in volta fatte salve iniziative rivolte .
particolari casi di piccola e grande emergenza.-

ARTICOLO 3

SOCI

3/1) L'Associazione si compone di soci effettivi: ordinari
sostenitori. -

3/2) Sono soci effettivi ordinari dell'Associazione le perso
ne che abbiano versato la quota associativa minima stabilit.
dall'Assemblea (art.56/a); sono soci effettivi sostenitori l
persone che abbiano versato una quota almeno di dieci volt
superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.-

3/3) Il socio effettivo ordinario o sostenitore è ammesso, s
propria domanda scritta, con deliberazione del Consiglio d
Amministrazione; può recedere o essere escluso a norma del
l'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedent
se trascorre almeno l'anno finanziario successivo a quell
per cui è in regola, non ha versato la quota associativ
(artt.6/a e 8/a), cui e comunque tenuto, entro un mese da
secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anch
quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, l
quote associative e gli eventuali contributi evas
(art.4/1/a), né ha nessun diritto sul patrimonio dell'Asso
ciazione; la qualità di socio non è trasmissibile.-

3.4) L'Assemblea dei Soci (art.6/f) può nominare benemerit

coloro che a suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art.2) e onorare coloro che, a suo giudizio, illustrano l'Associazione con la loro adesione.-

ARTICOLO 4

Patrimonio e Bilanci

4/1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dai Soci (art.3/2);

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche: siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche finalità intraprese dall'Associazione oppure devolute per perseguimento degli scopi istituzionale dell'Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (art.2/2);

f) da ogni altra entrata.-

4/2) L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.-

4/3) Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministra-

zione presenta all'Assemblea dei Soci (artt.6/d e 15/b):

a) entro fine novembre il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno finanziario in corso;

b) entro fine aprile, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegato i riepiloghi: dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni di contabilità separata. Il bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'Associazione Nazionale entro il 31 Maggio successivo all'approvazione.-

4/4) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che le distribuzioni non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-

4/5) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. -

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO

ARTICOLO 5

Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

1) L'Assemblea dei Soci (artt.6 e 10)

2) Il Consiglio di Amministrazione (artt.11 e 15)

Capo I Assemblea dei Soci

ARTICOLO 6

Competenza Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) la determinazione della quota associativa - annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i soci effettivi, ordinari e sostenitori (art.3/1-2)

b) la determinazione del numero e la nomina dei soci Componenti del Consiglio di Amministrazione

c) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo (art.4/3) e del Programma delle attività (art.15/h);

d) la nomina dei Benemeriti e degli onorari;

e) le modificazioni dello Statuto;

f) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art.16).

ARTICOLO 7

Convocazione Assemblea

7/1) L'Assemblea dei Soci viene convocata - nei mesi di aprile e di novembre di ogni anno (art.4/3) e ogni qualvolta lo

deliberi il Consiglio di Amministrazione (art.13) o ne faccia richiesta scritta motivata almeno un decimo dei soci effettivi (art. 3/2) - dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione (art.1/1) - da affiggere all'albo della sede (art.1/2) e comunicare ai soci effettivi (art.3/2) per posta ordinaria o per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.-

7/2) L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione. -

7/3) Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea anche il nuovo testo proposto deve essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8

Costituzione Assemblea

8/1) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

a) Per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 6 precedente:

- in prima convocazione (art.7/1), quando vi sia presente almeno la metà dei soci effettivi (art.3/2), e

- in seconda convocazione (art.7/2), qualunque sia il nu-

mero dei Soci effettivi presenti (art.3/2);

b) per le modificazioni statutarie (art.6/e):

- in prima convocazione (art.7/1), quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi (art.3/2), e

- in seconda convocazione (art.7/2), quando sia presente almeno un terzo dei soci effettivi (art.3/2);

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6/f):

- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi (artt.3/2 e 10/5).

8/2) Il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro socio (art.3/2), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art.11) nei casi previsti dall'art.10 - 2° comma, seguente.

8/3) In ogni caso, il Socio effettivo (art.3/2) per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima (art.6/a) per l'anno in corso.

8/4) Il socio delegato non può rappresentare più di dieci effettivi (art.3/2) e deve consegnare alla Presidenza (art.9), prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 9

Presidenza dell'Assemblea

9/1) Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presi-
dente dell'Associazione (art.15/a) o chi ne fa le vec:
(art.15/b); in mancanza, viene designato dalla maggioranza
dei Soci presenti (art.8).

9/2) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario: d.
regola nella persona del Segretario di cui all'art.15, lette-
ra c), seguente, nella persona di un Notaio, invece quand
siano all'Ordine del Giorno modificazioni statutari
(art.6/g) e lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazion
(artt. 6/b e 19).

9/3) Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutator
che lo assistono nello spoglio delle schede segrete sulle no
mine (art.6/b) o su altro argomento di sua competenza. -

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

10/1) Ogni socio effettivo (art.3/2) presente personalmente
per delega (art.8) ha diritto ad un voto nelle deliberazion
assembleari.-

10/2) Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio Cor
suntivo (artt.4/3 e 6/c)ed in quelle che riguardano la lo
responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazior
(art.11) non hanno voto, né possono rappresentare altri so
(art.8/2).

10/3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, a
che quando per qualsiasi motivo alcuni intervenuti (art.9)

allontanino o si astengano dal voto. -

10/4) Nello stesso modo l'assemblea provvede alle nomine (art.6/b); in caso di parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art.11/1), chi sia socio da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10/5) Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6/f e 15) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt.3/2 e 8/c), ai sensi dell'articolo 21 3^ comma del Codice Civile.

10/6) Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro delle Assemblee, verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art.9/1) e dal Segretario (art.9/2) dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio (art.9/2), dal Presidente dell'Associazione (art.15/a) e dal Segretario (art.15/c) "per conformità".-

10/7) Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Capo II - Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 11

Composizione Consiglio

11/1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di diciannove Soci effettivi (art. 3/2) secondo determinazione della Assemblea dei Soci (art.6/b). -

11/2) Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone,

anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.-

11/3) I Consiglieri (art. 11/1) durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (artt.4/4 e 6/d) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art.6/b); prestano la loro attività gratuitamente; i Consiglieri sono rieleggibili.

11/4) Se vengono a mancare uno o più Consiglieri (art.11/1), gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo (art.6/b).

11/5) L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri (art.11/1), gli altri suoi membri rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art.7) - dai consiglieri restanti - abbia ricostituito il Consiglio (art.6/b). -

ARTICOLO 12

Convocazione Consiglio

12/1) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (artt.6/b e 15/a) o in di lui mancanza o assenza, dal o da un Vicepresidente (art.15/b) o, per mandato di uno

di loro, dal Segretario (art.15/c), mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione (art.1/2) - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art.11) almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio in carica.

12/2) Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'Ordine del giorno, almeno tre suoi componenti.-

ARTICOLO 13

Adunanze e deliberazioni Consiglio

13/1) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art.11/1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13/2) Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti (art.11/1) presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.

13/3) Alle adunanze consiliari assiste di diritto il Segretario (art.15/c) che, di regola, ne redige il verbale.-

13/4) Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto

nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sotto scritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e poteri

14/1) La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a Presidente (art.15/a) o in sua assenza ai Vicepresident: (art.15/b), con facoltà di delegare, anche in giudizio e co. potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qua- lunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizion: ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e com- promessi.

14/2) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri pe: la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ec- cettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservan inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art.6).

14/3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poter: al Presidente, al o ai vice presidenti ad agli altri suo: Componenti (art.11/1), individualmente, disgiuntamente, con- giuntamente o costituendo una Giunta Esecutiva o un Comitat di Presidenza di cui determina le norme di funzionamento.

14/4) Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per ca- tegorie di atti e contratti anche a persone non facendo parte del Consiglio stesso.-

ARTICOLO 15

Attribuzioni Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

15/a) nominare, nel proprio seno (art.6/b), il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art.14/1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (art.7 e 9) e le adunanze consiliari (artt.12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art.10) e consiliari (art.13 e 14/3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto:

15/b) nominare, nel proprio seno, uno o più Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art.14/1) e quelli delegati (art.14/3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;

15/c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario - determinandone i poteri (art.14), la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (art.11/3, 11/5) - per

coadiuvare la Presidenza (art.15/a/b), nelle operazioni d
preparazione, convocazione (art.7 e 12), costituzione (art.
e 13), svolgimento (art.7 e 12), costituzione (art.9 e 13)
verbalizzazione (art.10 e 13) delle Assemblee dei Soci e del
le adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro delle As
semblee (art.10/6), del Libro del Consiglio (art.13/4), dell
schedario dei soci (art.3), del Protocollo della corrispon
denza, degli atti dell'Associazione.-

15/d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Te
soriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicetesoriere
- determinandone i poteri (art.14 e 11/3) e la durata che no
può superare quella del Consiglio stesso (art.11/3, 11/b)
per coadiuvare la Presidenza (art.15 a e b) nelle operazion
di accertamento e riscossione delle entrate (art.4/1), di ac
quisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liqui
dazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fond
spese, di formazione dei bilanci (art.4/3 e 15/b), curare l
tenuta degli inventari, del Giornale di Cassa, delle note
fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle ope
razioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finan
ziari ed alle variazioni patrimoniali;

15/e) ammettere i soci effettivi, ordinari e sostenitori;-

15/f) deliberare, con il parere favorevole del Tesoriere, i
Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribu
zioni e le norme per la tenuta della contabilità, alla forma

zione dei bilanci (art.4/3) e l'espletamento del servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;

15/g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art.2/2, 11/2, 16/2) anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici (art.15/h), e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'associazione (art.2/1), con facoltà di delegarne, in tutto od in parte, l'esecuzione;

15/h) presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e quello consuntivo (art.4/3), ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

15/i) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, comitati, commissioni anche permanenti con la partecipazione di non Soci (art.3/2), che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne creano lo svolgimento, ne verificano i risultati;

15/l) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e re-

vocare consulenti, concordandone i compensi.

15/m) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato a Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengo no dalla Associazione Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con consigli di Amministrazione delle sezione della Regione d appartenenza o, qualora queste siano in numero inferiore quattro, con le Sezioni delle Regioni Toscana e del Lazio alla designazione della terna di candidati da proporre al l'Assemblea Nazionale per l'elezione del consiglio di Ammini strazione Nazionale

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16

Scioglimento ed estinzione

16/1) L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'As semblea dei Soci (art.1/3 e 6/b), convocata a norma degli ar ticoli 7 e 8/c, con delibera presa e verbalizzata a norma de gli articoli 9/2 e 10/5 precedenti. In particolare l'Associa zione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia infe riore a venti.-

16/2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associa zione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità d

liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del medesimo;

o) delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo che, qualunque sia la causa di scioglimento, sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ARTICOLO 17

In caso di controversia tra l'associazione ed i soci, ovvero tra i soci fra loro, sempre in relazione all'interpretazione o a cause legate al rapporto associativo verrà nominato il Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dagli arbitri come sopra nominati, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Lucca.

Il Collegio Arbitrale così nominato giudicherà ex bono ed equo e con giudizio inappellabile.

ARTICOLO 18

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

I componenti tutti del Consiglio di Amministrazione e gli aderenti a qualsiasi titolo svolgono tutte le loro funzioni e prestazioni a titolo assolutamente gratuito.

ARTICOLO 19

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto AIL Nazionale nonché le norme del

Codice Civile e le altre disposizioni di legge applicabil

materia di enti non lucrativi.-

F.to. Lucia Di Napoli - Maria Daniela Biserni notaio.

...ATO

...COPIA PER USO CHE COMPETE

...11 DICEMBRE 2014